



COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 3 del Consiglio Comunale

***** C O P I A *****

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 – 2021 E
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 - 2021.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì CINQUE del mese di APRILE alle ore 20:30 nella sala Consiglio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Referto di Pubblicazione
(Art.183 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2)

Certifico Io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09/04/2019 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Presenti i Signori:

Uez Cristian	Sindaco
Tartarotti Cinzia	Vicesindaco
Ciola Gianni	Assessore
Faes Luca	Assessore
Ferrari Alessandro	Consigliere Comunale
Biraghi Beatrice Guendalina Vanessa	Consigliere Comunale
Egenter Nicola	Consigliere Comunale
Ferrari Mattia	Consigliere Comunale
Marchesoni Schmid Sergio	Consigliere Comunale
Marchi Luca	Consigliere Comunale
Martinelli Silvia	Consigliere Comunale
Tomasi Michele	Consigliere Comunale

Addì, 09/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Santuari dott. Alberto

Assenti i Signori:

BERTOLDI DANIELE; D'ANGELO VINCENZO;
MARTINELLI GIANNI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Santuari dott. Alberto

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il CRISTIAN UEZ nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, all'ordine del giorno.

Delib. C.C. n. 03 dd. 05.04.2019: Approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021 e del Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

preso atto che la L.P. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli Enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio ed in particolare gli artt. 49 e 50 della L.P. 18/2015 stabiliscono l'applicazione degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000;

considerato in particolare l'art. 49 della citata L.P. 18/2015, che stabilisce l'applicazione agli Enti locali e ai loro enti strumentali delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", con il posticipo di un anno per gli enti della Provincia autonoma di Trento dei termini previsti nel medesimo decreto a livello nazionale;

Visto l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, che recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e s.m., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*;

visto inoltre l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 che prevede: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui ai paragrafi precedenti dove si prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;

Ricordato che, a decorrere dal 2017 gli enti locali della Provincia di Trento adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Ricordato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Visto che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2018 terza integrazione, sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 26 novembre 2018, ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti allegati fissandolo al 31 marzo 2019;

Richiamata la deliberazione n. 13 del 30 luglio 2018, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2017;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.".

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- tariffe valide per l'anno 2019 per il servizio acquedotto: deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/03/2019
- tariffe valide per l'anno 2019 per il servizio fognatura: deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 21/03/2019;
- tariffe valide per l'anno 2019 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani: deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 28/03/2019;
- tariffe cimiteriali anno 2019 deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 05/04/2019;

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 201° n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

Visto l'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 i comuni devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e che, per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Vista la nota informativa del Servizio Autonomie Locali di data 06/02/2017 con la quale si comunica che ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 "Gli enti locali, i comuni e le comunità adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. Per i comuni soggetti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno superato positivamente il referendum per la fusione, il piano di miglioramento è sostituito da un progetto di

riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31 luglio 2019”.

Alla luce di quanto sopra, si da atto che il piano di miglioramento corrisponde al “progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata approvato con deliberazione n. 84 DD. 06/07/2016 dal quale risulta il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 2019 , che pertanto costituisce specifico documento di accompagnamento alla manovra di bilancio del 2019, peraltro evidenziato anche all'interno del D.U.P. 2019-2021.-

Vista la proposta definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, corredata dal D.U.P. 2019 – 2021 e dalla Nota Integrativa, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 14 marzo 2019;

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

Visto che al Bilancio di Previsione è allegato il piano degli indicatori di Bilancio di cui al Decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015;

Visto che il Revisore dei conti con verbale dd. 15/03/2019 (protocollo comunale n. 1102 del 15/03/2019) ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021, del Bilancio di previsione finanziario 2019 -2021 e della Nota Integrativa al bilancio;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 13 del 30/07/2018 cui è stato disposto di rinviare al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018, secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs 267/2000;

Richiamata la propria deliberazione n. 01 di data odierna con la quale si è disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs 267/2000;

visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2000 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 31/03/2011 ed in particolare gli articoli 8, 9, 10 , 11 e 12, relativi al processo di formazione del progetto di bilancio e relativi documenti di programmazione;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

con voti favorevoli n. 12, contrari n. //, astenuti n. //, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) che comprende anche il piano delle opere pubbliche 2019-2021, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. come risulta nell'elaborato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato B), con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria,

- dando atto che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva;
3. di approvare la Nota Integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, allegato C alla presente deliberazione;
 4. di dare atto che il piano di miglioramento corrisponde al "progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata approvato con deliberazione n. 84 DD. 06/07/2016 dal quale risulta il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obbiettivo imposto alla scadenza del 2019 , che pertanto costituisce specifico documento di accompagnamento alla manovra di bilancio del 2019 così come meglio evidenziato in apposita sezione del DUP 2019 - 2021.-
 5. di approvare il Piano degli Indicatori di bilancio 2019-2021, allegato al bilancio di previsione finanziario;
 6. di dare atto che con propria deliberazione n. 01 di data odierna si è disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs 267/2000;
 7. di dare atto che l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce è inserito nella Nota integrativa, mentre i bilanci di esercizio 2017 delle società partecipate Azienda per il Turismo Valsugana S.C.A.r.l. e Macello Pubblico Alta Valsugana s.r.l. in Liquidazione vengono allegati al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (allegati D – E);
 8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
 9. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sarà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
 10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 ter della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, al Bilancio di previsione vanno allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei seguenti soggetti partecipati dall'Ente, che risultano dimessi in atti;
 11. in seguito a separata votazione, con voti n. 12 favorevoli, n. // contrari, n. // astenuti, su n. 12 consiglieri presenti e votanti di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m., con voti

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale, ai sensi della L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;
- i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to UEZ CRISTIAN

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to SANTUARI dott. ALBERTO

Conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

lì, 09/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Santuari dott. Alberto

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2.

Addì, 05/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Santuari dott. Alberto

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell' Art.183 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n° 1199;
- c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;
i ricorsi b) e c) sono alternativi.